



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI**  
*Associazione Regionale del Piemonte*

---

**Oggetto: assegno maternità di base ex art. 74 del D.lgs. 151/2001**

Gent.mo Dirigente,

per quanto concerne il quesito in oggetto, si precisa quanto segue.

L'art. 74 del D.lgs. 151 del 2001, nel disciplinare l'assegno di maternità di base, prevede la concessione del beneficio a favore delle *“donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*.

Con la disposizione menzionata, il legislatore elenca tassativamente i casi in cui sia possibile inoltrare la richiesta per l'ottenimento dell'assegno, attribuendo tale possibilità, tra l'altro, a chi detenga il permesso di soggiorno di lunga durata, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 286 del 96.

Tuttavia, come rilevato, la disposizione richiamata è stata oggetto di censure in via giudiziaria.

A tal proposito, la giurisprudenza di merito in varie occasioni ha riconosciuto, in casi analoghi a quello descritto, l'assegno di maternità di base, ex art. 74 del d.lgs. 151 del 2001, anche a cittadine titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, affermando che *“deve ritenersi la contrarietà della previsione dell'art. 74 del d.lgs. 151 del 2001 al principio di non discriminazione”* (in questi termini, ad esempio, la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 903 del 28 settembre 2017).

Pertanto, di fronte ad una previsione normativa che elenca i beneficiari della misura considerata, senza alcun riferimento alle cittadine titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, una parte della giurisprudenza, invece, sta allargando, in via interpretativa, il novero dei soggetti legittimati alla richiesta.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.